



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°62 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
---------	--

Oggi **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
QUARELLA DAVIDE	Assente	RECCHIA ANDREA	Presente
RIGHETTI DARIO	Presente	SIMEONI PIERGIORGIO	Presente
SPERI RENZA	Presente	CADURA LUIGI	Presente
GALVANINI ALESSIO	Presente	ZANOLLI PAOLA	Assente
CARBONE STEFANIA	Presente	CORBIOLI GUENDALINA	Presente
MARCONI MATTEO	Presente	LAVARINI ROSANNA	Presente
FERRARI DANIEL	Presente	BOSCAINI EMANUELE	Presente
BORGHETTI VITTORIA	Presente	REGGIANI ALESSANDRO	Presente
MOSCONI MARCO	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Letizia Elena.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGHETTI VITTORIA nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
---------	--

Sono presenti gli assessori Sigg.: Pedrotti Davide, Sorio Loretta, Rebonato Nicolò, Fioretta Angela e Menon Alessandro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da parte della responsabile dell'AREA FINANZIARIA dott.ssa Simonetta Bogoni;

SENTITI gli interventi relativi al punto in oggetto riportati nella trascrizione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 28.11.2019 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto alla base della motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione;

RITENUTO, opportuno, di far proprie le predette motivazioni;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Quarella Davide e Zanolli Paola)

Con votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n.	10
voti contrari	n.	5 (Reggiani, Boscaini, Cadura, Corbioli e Lavarini)
Astenuti	n.	0

Su n. 15 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.



Si procede con la votazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Quarella Davide, Zanolli Paola)

Successivamente, con separata votazione palese per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

voti favorevoli	n.	10
voti contrari	n.	5 (Reggiani, Boscaini, Cadura, Corbioli e Lavarini)
Astenuti	n.	0

Su n. 15 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

Estratto del verbale relativo al punto 4 dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 28.11.2019

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



Ufficio Proposta : TRIBUTI
Data Proposta : 13-11-2019
Numero proposta : 66

OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
---------	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;



- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore, dopo apposita stima, dovrà far fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

1. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
2. ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
3. variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
4. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
5. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;



PRESO ATTO che questo Comune:

- per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 03/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2014;
- per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2015;
- per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 in data 21/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2016;
- per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 29/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2017;
- per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2018;

CONSIDERATO che al fine di assicurare il pareggio del bilancio 2020, in corso di predisposizione, per il mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e per garantire i servizi alla cittadinanza, è opportuno determinare le aliquote IMU e le detrazioni, nella stessa misura applicata nell'anno 2019, fermo restando le modificazioni disposte dalle norme di legge sopra citate e precisamente:

- **aliquota di base 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali);
- **aliquota ridotta 0,6 per cento**, da applicare:
 - a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (equiparata dal regolamento comunale all'abitazione principale) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **aliquota agevolata 0,66 per cento**, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli, che le utilizzino come propria abitazione di residenza (per le pertinenze si applica l'aliquota di base);



- **detrazione Euro 200,00** per:
 - a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
 - a) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 21 del 25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato il Funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), per le componenti IMU e TASI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 7 in data 28 giugno 2014 e successive modificazioni, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)", con il quale (Capo II) viene regolamentata la disciplina dell'imposta I.M.U.;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

ACQUISITI nel merito i pareri del responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di confermare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2019, come segue:
 - **aliquota del 1,06 per cento** per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali);
 - **aliquota ridotta 0,6 per cento**, da applicare:



- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (equiparata dal regolamento comunale all'abitazione principale) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **aliquota agevolata 0,66 per cento**, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli, che le utilizzino come propria abitazione di residenza (per le pertinenze si applica l'aliquota di base);

2. di determinare l'importo di **Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta** per:
 - a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
 - a) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020, ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Allegati: nessuno



OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
F.to BORGHETTI VITTORIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
F.to Letizia Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota.

Data 26-11-19

Il Responsabile del servizio
F.to Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-11-19

Il Responsabile del servizio
F.to Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 28-11-2019**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa a partire dal 12-12-2019 all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 2277.

COMUNE DI PESCANTINA

L' INCARICATO
F.to GozziEmilio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 28-11-2019**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2020 - CONFERMA
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI PESCANTINA li
12-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Letizia Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PRESIDENTE

Proposta di delibera n. 4. Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2020. Conferma delle aliquote e detrazioni della componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria).

Espono la proposta di delibera l'Assessore Menon.

ASSESSORE MENON ALESSANDRO

Buonasera a tutti. Ci troviamo adesso a dover deliberare quelle che saranno le aliquote I.M.U. per l'anno prossimo.

Premesso che andremo a confermare quelle dell'anno precedente, che sono sostanzialmente quelle che sono state deliberate ancora nel lontano 2014.

Non andremo a modificare quelle che sono le aliquote già in essere e chiederemo di deliberarle e mantenerle uguale a quelle degli anni precedenti.

Ai fini dell'aliquota I.M.U. chiediamo di confermare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) mediante conferma di quella in vigore per l'anno 2019 come segue:

Aliquota del 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili, terreni, esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Aliquota ridotta allo 0,6% da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente classificata nelle categorie A1 – A8 e A9.

All'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 equiparata da Regolamento Comunale all'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

L'aliquota dello 0,6% si applica anche alle unità immobiliare di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2 – C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Aliquota agevolata dello 0,66% da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli che le utilizzino come propria abitazione di residenza. Per le pertinenze si applica l'aliquota di base.

Di determinare l'importo di € 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale al soggetto passivo e alle relative pertinenze, alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari, e ACP, e degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità.

Quella che è la previsione di entrata dal gettito dell'Imposta I.M.U.

sarà in linea con quella che è stata dell'anno precedente del 2019 e sarà di circa 3 milioni di euro.

Vi chiedo pertanto di approvare le aliquote proposte.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Menon.

Ci sono interventi? Consigliere Cadura.

CONSIGLIERE CADURA LUIGI

Risparmio anche la dichiarazione di voto che faccio contestualmente all'intervento, non si può che essere che contrari di fronte a questo tipo di atteggiamento.

Sinceramente da un'Amministrazione che nelle proprie linee programmatiche dice che vuole ridurre la pressione fiscale sulle fasce economicamente più deboli e che hanno maggiormente

risentito della crisi economica negli ultimi anni.

A fronte del fatto che, come anche confermato dal Sindaco anche sulla stampa, il Comune di Pescantina si vede ricevere minore spesa per interessi stabile per i prossimi anni di 138.000,00 euro.

Con i conti in equilibrio, con i conti in ordine, c'è una minore spesa di 138.000,00 euro che potrebbe essere utilizzata per ridurre la pressione fiscale tenuto anche conto che la Legge di Bilancio attualmente in discussione non prevede riduzione di risorse per gli Enti Locali, anzi sono previsti degli ulteriori stanziamenti a favore degli Enti Locali.

La domanda è perché non siete andata a valutare delle riduzioni di fiscalità sui cittadini di Pescantina e continuate a mantenere una tassazione elevata?

Sono curioso di vedere quale sarà l'avanzo di amministrazione per il 2019 che dimostrerà come questa Amministrazione stia chiedendo i soldi ai cittadini per non spenderli.

Per questo motivo il voto è contrario.

Questa argomentazione mi permetterà di ripeterla anche sulle delibere successive.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Cadura.

Altri interventi? Consigliere Reggiani.

CONSIGLIERE REGGIANI ALESSANDRO

Anche io unisco il mio intervento con la dichiarazione di voto.

Direi che è sconcertante nel senso che non cambia nulla.

Ribadire le aliquote con un Comune che ha degli avanzi di amministrazione milionari e che ha delle risorse di cassa milionarie vincolate significa non avere i coglioni, in maniera molto chiara...

PRESIDENTE

Consigliere Reggiani la prego.

CONSIGLIERE REGGIANI ALESSANDRO

Per prendere delle decisioni che siano decisioni effettivamente legate a un cambiamento vero e reale.

È una fila di rinnovi di intenti rispetto a quelle che erano le passate decisioni.

È evidente che il mio voto sarà sicuramente contrario.

PRESIDENTE

Altri interventi?

Nessun altro intervento, la dichiarazione di voto l'avete già fatta.

C'è qualche altra dichiarazione di voto.

Propongo di votare la delibera sull'Imposta Unica Comunale I.U.C.

Devi rispondere? Scusi Assessore.

ASSESSORE MENON ALESSANDRO

Volevo solo fare notare che intanto le aliquote che non andiamo a votare sono in vigore dal 2014.

Per quanto riguarda gli avanzi di esercizio, gli avanzi di bilancio che tanto vengono millantati bisogna andare a verificare quanto di questi avanzi possono essere utilizzati per le attività o per i progetti che abbiamo intenzione di fare in futuro in primis.

Secondo. Il bilancio 2019 non è un bilancio di questa Amministrazione per intero e pertanto non sappiamo come chiuderà l'anno, quando sapremo come chiuderà l'anno decideremo cosa fare

se ci saranno gli avanzi di esercizio del Comune.

Se avremo delle risorse da investire decideremo come investirle e le investiremo in manutenzioni straordinarie piuttosto che in progetti e se è il caso, se è possibile, se il bilancio lo permetterà potremo anche ragionare in termini di riduzione delle aliquote.

Tra l'altro l'aliquota I.M.U. non è una delle aliquote più importanti che va ad incidere maggiormente su quelli che sono i redditi dei cittadini perché sulla prima casa è esente quasi per tutti, a parte chi ha case di pregio, quelle classificate A1 o sulle attività imprenditoriali è un'altra cosa.

Li bisognerà fare un ragionamento complessivo, quando avremo i numeri chiusi di bilancio e capiremo come va il 2020.

Non è che potete pensare che non abbiamo ancora capito bene qual è la chiusura del bilancio quest'anno visto che siamo ancora nel 2019 e siamo già in grado di decidere una riduzione delle aliquote fiscali perché può darsi che il bilancio del Comune non sia in grado di reggerle.

Va bene parlare, però guardiamo i numeri e dopo parliamo tutti insieme.

Va bene. Okay.

Grazie.

PRESIDENTE

Si propone la votazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) anno 2020.

Quanti favorevoli? 10 favorevoli.

Quanti astenuti? Nessun astenuto.

Quanti contrari? Contrari: Consigliere Reggiani, Cadura, Boscaini, Corbioli e Lavarini.

Si propone la votazione per l'immediata eseguibilità.

Quanti favorevoli? 10 voti favorevoli.

Quanti astenuti?

Quanti contrari? 5 contrari.

Grazie.